

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2721

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(FOLCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ZACCAGNINI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi

Seduta del 19 gennaio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge si propone all'attenzione ed all'approvazione delle Camere l'avvio di una politica di incentivo e di incoraggiamento nel settore dello sport, dal quale lo Stato non può estraniarsi senza rinunciare ad uno dei suoi compiti più essenziali, quello cioè di preservare la sanità fisica e spirituale del popolo e soprattutto delle giovani generazioni, non

disgiunta dal costante miglioramento del livello del tenore di vita.

Si è detto che le Olimpiadi della scorsa estate hanno risvegliato il senso sportivo del popolo italiano. In realtà, quell'avvenimento di risonanza mondiale non ha fatto che porre prepotentemente sotto gli occhi dell'opinione pubblica ed offrire ad una più attenta meditazione delle classi dirigenti alcuni fenomeni

sociali, di per sé abbastanza evidenti, e taluni principî che non richiedono uno sforzo eccessivo per essere riaffermati.

Anzitutto, la constatazione che lo sport, inteso come competizione agonistica più che come manifestazione spettacolare di tipo professionistico, costituisce una componente fondamentale del benessere fisico e spirituale di un popolo. Per queste vie sarà possibile aumentare la base di selezione dalla quale si ricavano i campioni capaci di tenere alto il prestigio sportivo del Paese nelle future competizioni internazionali e migliorare i già soddisfacenti risultati dell'ultima Olimpiade.

In secondo luogo la circostanza (che della prima può considerarsi una sorta di corollario) che i Paesi di più avanzato progresso industriale e quindi di più alto tenore di vita sono quelli presso i quali lo sport si è affermato e sempre più si va affermando come complemento di una esistenza più moderna e più consona ai nostri tempi.

Ed infine il fatto che una larga porzione del cosiddetto « tempo libero », che costituisce la conseguenza del ritmo vertiginoso del progresso industriale, può essere colmato almeno in notevole misura dalla pratica dello sport, sempre più diffusa presso le varie categorie sociali.

Tali osservazioni inducono a considerare obbligo preciso di uno Stato socialmente orientato quello di predisporre almeno i mezzi essenziali perché una siffatta politica di incoraggiamento dello sport possa trovare applicazione.

Per quanto riguarda il nostro Paese, le indagini svolte — malgrado l'incompletezza dei rilevamenti statistici finora compiuti — hanno rilevato come grande sia il numero dei Comuni sprovvisti di impianti sportivi, cioè di qualsiasi attrezzatura che consenta l'esercizio di attività e manifestazioni sportive. Ben 1369 sono risultati i comuni, con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, mancanti di qualsiasi installazione per la pratica dello sport; di essi 1469 con popolazione da 2.000 a 5.000 abitanti, 337 con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti e 63 con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti. La maggior parte di questi comuni, inoltre, appartiene all'Italia centrale e, soprattutto, al Mezzogiorno e alle isole.

Sensibile a tali esigenze, il Consiglio dei Ministri, già nella sua seduta del 13 settembre scorso, espresse la determinazione di adottare organiche misure « per l'apertura di palestre e campi sportivi nelle zone spro-

viste, con particolare riguardo al Mezzogiorno d'Italia, in modo da aumentare con l'esercizio dello sport, le occasioni di sanità fisica e morale della gioventù e allargare le cerchie da cui sorgono gli atleti e si formano i campioni ».

Il presente progetto rappresenta una fedele attuazione di tale direttiva. Esso è stato strutturato in guisa da dare il massimo risultato con il minimo impiego di mezzi finanziari, attraverso un sistema di incentivi finanziari, si mira ad ottenere una spinta verso la realizzazione di impianti sportivi di tipo economico e di campi di ricreazione per la gioventù, che costituiscano la base essenziale per una diffusione capillare dello sport presso tutta la popolazione, sia in senso geografico, sia in profondità nell'ambito della scala sociale.

Le provvidenze previste dal disegno di legge sono percentualmente maggiori per le zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno e per quelle assimilate.

Come sarà illustrato più avanti, nel corso della presente relazione, tali provvidenze potranno consentire la costruzione di almeno 1.500 campi sportivi di tipo economico. In tal modo potranno essere soddisfatte le esigenze di altrettanti comuni, fra i 1869 dianzi ricordati, completamente privi di impianti sportivi; per gli altri 369 gioverà la possibilità di intesa per l'uso di palestre ed impianti ginnico-sportivi scolastici, prevista dall'articolo 2 dello schema.

Lo stesso disegno di legge contiene, infine, norme intese a richiamare in questo vasto programma la collaborazione delle imprese industriali e di Enti pubblici che costruiscano complessi edilizi, chiedendo loro un modesto sforzo (che molti di essi, del resto, si sono già da tempo volontariamente assunto) e dando come contropartita agli imprenditori talune agevolazioni fiscali.

Scendendo ai particolari, giova osservare che il presente disegno di legge, pur proponendosi principalmente di avviare a graduale soluzione il problema della costruzione di nuovi impianti sportivi, prevedendo una serie di diretti interventi dello Stato (articolo 1), che costituiscono un fatto nuovo per la nostra legislazione, si preoccupa altresì di favorire una maggiore utilizzazione delle attrezzature esistenti. Tali attrezzature, comprese le palestre e gli impianti ginnico-sportivi scolastici, potranno pertanto — chiunque ne sia l'ente gestore (articoli 2 e 3) — essere messe a disposizione di un numero più esteso di giovani.

Per quanto riguarda particolarmente gli interventi dello Stato intesi a favorire la costruzione di nuovi impianti, l'articolo 1 prevede, alternativamente:

a) un concorso di capitale pari al 20 per cento dell'opera a favore dei comuni che dispongano dei mezzi necessari per la costruzione di campi;

b) lo stanziamento di un fondo al quale i comuni, che intendano realizzare opere sportive per mezzo di cantieri di lavoro e che tale concessione abbiano ottenuto, possano attingere fino al limite massimo di due milioni e mezzo, per materiali e mano d'opera qualificata;

c) un contributo del 3 per cento sul mutuo venticinquennale che i comuni contraggono per il finanziamento delle opere previste.

Le provvidenze suindicate sono sensibilmente aumentate per i comuni delle zone nelle quali spiega la sua azione la Cassa per il Mezzogiorno ed in quelli delle zone ad esse assimilate. I comuni di tali zone vengono infatti a beneficiare, sempre alternativamente di un concorso in capitale fino al quaranta per cento per il punto a), di un contributo fino a 4 milioni per il punto b), di un contributo venticinquennale, fino al 4,50 per cento per il punto c), quando i comuni medesimi versano in situazione di particolare disagio.

Il sistema adottato tende a favorire la realizzazione di costruzioni semplici ed economiche, idonee ad assicurare la pratica delle attività sportive fondamentali che non debbono esaurirsi nel più popolare dei nostri giochi — il calcio — ma comprendere, in generale, le attività che si ricollegano, in via di massima, all'atletica leggera od anche a quelle pratiche sportive (es. motonautica, sci) che risultano favorite da particolari condizioni ambientali. Un impianto sportivo medio, comprendente un campo di gioco centrale, una pista e pedane per l'atletica leggera e spogliatoi con docce per gli atleti, del costo approssimativo di 25 milioni, rappresenta il tipo di campo sportivo di cui si intende incoraggiare la diffusione.

Le provvidenze dirette di cui all'articolo 1 e la facoltà di stipulare le convenzioni, di cui all'articolo 3, riguardano nello stesso tempo i campi di ricreazione per la gioventù, ossia gli spazi, liberamente accessibili e dotati di semplici attrezzature, destinati allo svago fisico dei giovani.

Con la creazione di tali aree e con la maggiore utilizzazione di quelle esistenti, si stimolerà fra gli adolescenti il gusto alla

sana abitudine della vita all'aperto. In ogni città o paese esiste la possibilità di riservare ai fanciulli consimili spazi, mediante l'utilizzazione di aree isolate o facenti parte di giardini pubblici o privati. Il presente disegno di legge fornisce gli strumenti per la traduzione in atto di tali possibilità, senza che ne derivino né gravi oneri ai bilanci dei comuni, né pregiudizio alle esigenze urbanistiche delle varie località.

Ma il problema delle costruzioni degli impianti non poteva, evidentemente, essere separato da quello del reperimento delle aree. Pur considerando probabile che una notevole parte dei nostri comuni disponga di tali aree, a quelli che non si trovino in tali condizioni il presente disegno di legge offre i benefici della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che assicura una ragionevole misura dell'indennità di esproprio e la speditezza delle procedure (articolo 11).

Quanto al numero di comuni che potranno beneficiare delle provvidenze suaccennate, è da prevedersi che con gli stanziamenti di cui all'articolo 14 e prendendo a base il costo medio di 25 milioni per campo, il contributo di capitale fissato in 300 milioni per cinque anni (e, quindi, in complesso un miliardo e 500 milioni di lire) dovrebbe assicurare la costruzione di circa 300 campi.

Altri 600 campi dovrebbero ottenersi con lo stanziamento, pure per un quinquennio, di 300 milioni di lire annue destinati a costituire il fondo da utilizzare per acquisto di materiali e spesa per manodopera specializzata, da parte dei Comuni che alla costruzione di campi provvedessero attraverso cantieri di lavoro.

Infine, altri 600 campi dovrebbero essere realizzati nel quinquennio — sempre sulla base di un costo medio di 25 milioni — attraverso mutui per 15 miliardi di lire stipulati da comuni che fossero in grado di contrarli o che, comunque, preferissero tale tipo di finanziamento.

Complessivamente, in cinque anni dovrebbero così essere costruiti circa 1.500 impianti sportivi. Tale numero potrà subire qualche spostamento in meno in relazione ai maggiori interventi previsti dal penultimo comma dell'articolo 1 del presente schema a favore dei comuni che si trovano nelle zone depresse, e qualche spostamento in più, in relazione ad un costo medio di 25 milioni, ove i comuni facciano progetti per una spesa minore.

Un apprezzabile passo in avanti verrà così fatto sulla strada della soluzione del problema

di fondo, anche mercè le ricordate possibilità di estensione dell'uso delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, prevista dall'articolo 2. Nello stesso tempo continuerà ad operare l'Istituto per il credito sportivo, il quale, come è noto, interviene con la concessione di mutui a medio e lungo termine a favore di enti pubblici che intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, nonché con la concessione di contributi sugli interessi relativi ai mutui accordati da altre aziende di credito per le stesse finalità.

* * *

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento risolve, nel contempo, altri problemi:

a) l'articolo 2 soddisfa i voti reiteratamente espressi da società sportive locali a carattere dilettantistico di poter fruire dell'uso delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici già esistenti, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche per le normali lezioni di educazione fisica e per le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva.

Al fine di assicurare l'ordinata utilizzazione di tali palestre e impianti fuori dell'orario in cui si esercita la normale vigilanza dei capi d'Istituto, la concessione dovrà essere regolata da apposite convenzioni fra le Autorità scolastiche, i comuni e gli enti interessati, per la determinazione degli oneri e delle garanzie inerenti alla protrazione dell'orario di esercizio.

La norma prevede, per altro verso, la facoltà per le Autorità scolastiche, di stipulare convenzioni con comuni ed enti per l'utilizzazione di campi e di impianti costruiti in base alla legge;

b) l'articolo 3 dà facoltà ai comuni che non dispongano delle attrezzature previste dallo schema, e che non ritengano di costruirne, di stipulare convenzioni con le scuole e i gestori delle attrezzature esistenti nelle località o nel territorio dei comuni vicini facilmente accessibili, onde tali opere possano essere utilizzate indistintamente da tutta la popolazione;

c) l'articolo 4 stabilisce l'obbligo per gli enti pubblici che provvedano alla costruzione di case economiche e popolari, di far luogo a campi di ricreazione per la gioventù in ogni complesso edilizio comprensivo di almeno 500 alloggi. L'articolo stesso subordina l'approvazione dei progetti di costru-

zione di tali complessi all'adempimento, da parte degli enti, del predetto obbligo;

d) l'articolo 5 prevede l'obbligo per i complessi industriali che abbiano non meno di 1.500 dipendenti, di costruire, a vantaggio di questi, campi di ricreazione ed impianti sportivi, stabilendo nel contempo che, in caso di inerzia dell'obbligato, si sostituisce nell'approntamento dell'opera il Genio civile il quale vi provvede a spese dell'inadempiente. Da tale obbligo sono esentati quei complessi che, con apposite convenzioni, abbiano assicurato ai loro dipendenti l'utilizzazione di analoghe installazioni viciniori già esistenti. Le spese sostenute per tale adempimento da parte degli imprenditori beneficino della esenzione dell'imposta di ricchezza mobile;

e) l'articolo 6 stabilisce che nei piani regolatori generali dei comuni debbano essere previste le aree destinate a campi di ricreazione e ad impianti sportivi, nonché i loro rispettivi limiti e zone di rispetto, prevedendo inoltre che il rapporto tra le superfici delle aree stesse ed il numero degli abitanti interessati debba essere determinato in relazione all'importanza ed alle caratteristiche dei vari centri, e non risultare mai, comunque, inferiore a due metri quadrati per abitante;

f) l'articolo 7 stabilisce che i comuni mancanti di piano regolatore e tenuti ad adottare un programma di fabbricazione a senso della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, debbano prevedere in tale programma, almeno nelle zone di espansione degli abitati, aree destinate alle attrezzature previste dallo schema di disegno di legge;

g) l'articolo 8 prevede l'obbligo, per i comuni che abbiano già un piano regolatore ed abbiano una popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, di inserire nel piano zone da destinare, per ogni quartiere di 50.000 abitanti, a campi di ricreazione per la gioventù, disponendo altresì che i campi stessi debbano essere approntati entro il 31 dicembre 1962.

All'importante problema della manutenzione e della gestione si è provveduto facendo obbligo (articolo 9, primo comma) a coloro che intendano realizzare costruzioni di carattere sportivo, di indicare, nelle domande presentate allo scopo di fruire delle provvidenze previste dalla legge, la persona del gestore e di offrire al riguardo le indispensabili garanzie.

Disposizioni minori riguardano, infine, procedure tecniche e amministrative che si

è cercato, per quanto è stato possibile, decentrare agli organi periferici. Al Ministero proponente, cui compete determinare le opere da ammettere ai benefici della legge, sarà affidato il compito di evitare che un eccessivo numero di opere e di iniziative si realizzino nello stesso centro urbano, con pregiudizio di altri che ne rimangano privi.

In particolare:

l'articolo 9 prescrive la procedura da seguire per l'attuazione delle provvidenze contemplate dal disegno di legge e stabilisce che le domande ed i progetti dei comuni interessati debbano essere rimessi al Ministero del turismo e dello spettacolo il quale determina le opere da ammettere alle nuove provvidenze secondo criteri dettati ad un giudizio di relazione sulla preesistenza di altri impianti sportivi nelle zone interessate;

l'articolo 10 prevede che i progetti per la costruzione di campi di ricreazione, e quelli relativi agli impianti sportivi di importo fino a lire 50 milioni, debbano essere approvati con decreto del prefetto, sentito l'Ingegnere capo del genio civile, e che quelli relativi agli impianti sportivi di importo superiore a lire 50 milioni debbano essere approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti l'Ingegnere capo del genio civile competente e la Commissione impianti sportivi del C.O.N.I. Si è così inteso opportunamente applicare la procedura in atto nel campo dell'edilizia sovvenzionata, dove l'approvazione dei progetti interviene successivamente all'ammissione delle singole domande alle provvidenze. Procedura tanto più necessaria nella materia in esame in quanto, secondo l'articolo 11 dello schema, l'approvazione dei progetti relativi a campi di ricreazione e agli impianti sportivi equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità e consente, pertanto l'espropriazione ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

l'articolo 12 è una conseguenza logica del principio ispiratore dello schema di disegno di legge, prevendendo la non mutabilità della destinazione delle opere in esame, salvo diversa autorizzazione da concedersi dalle stesse Autorità che hanno approvato i relativi progetti.

Con l'articolo 13 si provvede ad equiparare ai fini fiscali agli atti stipulati dallo Stato, gli atti ed i contratti posti in essere dagli enti pubblici per l'attuazione delle norme in esame, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, fatta eccezione per gli emolu-

menti ed i diritti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Con l'articolo 14, per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 1, si autorizzano le seguenti spese:

per i contributi una *tantum*, la spesa di 300 milioni di lire annue in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66;

per i contributi sulla spesa per i materiali e la mano d'opera specializzata, la spesa di 300 milioni di lire annue, in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66;

per i contributi costanti venticinquennali, la spesa complessiva di lire 100 milioni nell'esercizio 1961-62, lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63, lire 300 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 400 milioni nell'esercizio 1964-65, lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1985-86, lire 400 milioni nell'esercizio 1986-87, lire 300 milioni nell'esercizio 1987-88, lire 200 milioni nell'esercizio 1988-89, lire 100 milioni nell'esercizio 1989-1990.

L'articolo dispone altresì che le somme stesse siano stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e che gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio possano essere portati in aumento di quelli relativi agli esercizi successivi.

Gli articoli 15 e successivi provvedono alla copertura delle spese suindicate; l'articolo 21 autorizza il Ministro per il tesoro a far luogo alle occorrenti variazioni.

* * *

Secondo l'opinione del Governo, il testo predisposto possiede i requisiti essenziali atti a tradurre in pratica gli obiettivi indicati in precedenza e che erano stati fissati dal Governo stesso nella cennata seduta del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1960.

La politica del Governo in materia di sport popolare si indirizza infatti verso le seguenti finalità:

mobilitare ed utilizzare le strutture o gli impianti sportivi dove essi già esistono attraverso intese e convenzioni locali;

favorire nella misura massima consentita dalle disponibilità di bilancio la realizzazione di nuovi impianti laddove essi manchino o siano insufficienti;

assicurare una più diffusa pratica degli esercizi atletici che costituiscono una delle principali premesse della sanità fisica o

della educazione del carattere della nostra gioventù;

favorire in tal modo una più ampia partecipazione della gioventù alla selezione atletica, anche ai fini agonistici.

Il Governo confida che di tali orientamenti e di tali obiettivi, il presente disegno di legge possa costituire valido e rapido strumento di realizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I comuni con popolazione da duemila a cinquantamila abitanti, che intendano provvedere alla costruzione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, possono ottenere dallo Stato, purché la spesa prevista non superi i venticinque milioni di lire, alternativamente:

1°) un contributo in capitale del 20 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile;

2°) un contributo fino a lire due milioni e mezzo sulla spesa per i materiali e la manodopera specializzata, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949, ove beneficiano dell'apertura di cantieri scuola promossi e autorizzati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed aperti d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

3°) un contributo costante venticinquennale del 3 per cento sulla spesa da fronteggiare con mutuo, ritenuta ammissibile.

Per i comuni che si trovano nelle zone per le quali si applicano le leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui al precedente comma, numeri 1°, 2° e 3°, sono elevati rispettivamente fino al 40 per cento, a lire quattro milioni, al 4,50 per cento, quando i comuni medesimi versano in situazione di particolare disagio.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sono considerati spazi di uso pubblico i campi di ricreazione per la gioventù ed opere di interesse pubblico gli impianti sportivi.

ART. 2.

Le palestre e gli impianti ginnico-sportivi scolastici, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il comune o da aderenti a società sportive locali secondo convenzioni che i comuni e le provincie, di intesa con le Auto-

rità scolastiche, sono autorizzati a stipulare con gli enti interessati che lo richiedono.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalle Autorità scolastiche con comuni ed enti per la utilizzazione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi costruiti in base alla presente legge.

ART. 3

I comuni che siano sprovvisti di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, e che non ritengano di costruirne, hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'utilizzazione, da parte di tutta la popolazione, di palestre e attrezzature sportive, da chiunque gestite, anche dalle scuole, già esistenti nel proprio territorio o in quello di comuni vicini facilmente accessibili.

Art. 4.

Gli enti pubblici che provvedono alla costruzione di case economiche e popolari e di case per lavoratori, sono tenuti, per ogni complesso edilizio di almeno cinquecento alloggi, all'approntamento di campi di ricreazione per la gioventù.

I piani relativi alla costruzione di complessi di case economiche e popolari e di case per lavoratori, non sono approvati dagli organi competenti se non prevedono l'assolvimento dell'obbligo previsto dal presente articolo.

ART. 5.

Gli imprenditori, le società e gli enti pubblici soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle disposizioni vigenti, che abbiano almeno millecinquecento dipendenti, sono tenuti all'approntamento, entro il 31 dicembre 1963, di campi di ricreazione o di impianti sportivi per i propri dipendenti, in misura proporzionata al numero di essi.

In caso di inerzia dell'obbligato, si sostituisce nell'approntamento dell'opera l'Ufficio del genio civile, il quale vi provvede a spese dell'inadempiente.

Possono essere esentati dall'obbligo derivante dal primo comma del presente articolo gli imprenditori che abbiano stipulato convenzioni per l'utilizzazione, da parte dei loro dipendenti, di campi di ricreazione o di impianti sportivi già esistenti.

Le somme erogate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile di

categoria *B* nell'esercizio in cui le opere saranno attivate e non oltre i quattro esercizi successivi.

L'esenzione è ammessa nei limiti dell'importo riconosciuto strettamente necessario dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme ammesse alla esenzione o, se maggiore, il valore dei beni acquistati concorreranno a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale il cambiamento di destinazione ha avuto luogo.

ART. 6.

I piani regolatori generali dei comuni debbono prevedere aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi.

I piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono altresì determinare i limiti di ciascuna delle aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi, nonché delle annesse, indispensabili zone di rispetto.

L'estensione delle aree suddette è stabilita in rapporto al numero degli abitanti, tenuto a base delle previsioni del piano regolatore. Tale rapporto sarà determinato in relazione all'importanza ed al carattere dei vari centri abitati e non potrà, comunque, essere inferiore a due metri quadrati per abitante, al netto delle zone di rispetto e dei parchi pubblici.

ART. 7.

I comuni sprovvisti piano di regolatore e che sono tenuti ad adottare un programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono prevedere in detti programmi, almeno nelle zone di espansione degli abitati, aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi.

ART. 8.

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, già dotati di piano regolatore approvato, debbono inserire nel piano, per ogni quartiere di 50.000 abitanti, zone da destinare a campi di ricreazione per la gioventù, che debbono essere approntati entro il 31 dicembre 1962.

ART. 9.

Le domande dei comuni, intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, debbono essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo, corredate da una relazione che illustri la necessità dell'opera, le sue caratteristiche e il piano finanziario, e indichi la persona o l'ente cui il comune intende affidarne la gestione.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, in base alle domande ed ai progetti pervenutigli, determina le opere da ammettere alle provvidenze di cui al precedente articolo 1.

ART. 10.

I progetti per la costruzione di campi di ricreazione per la gioventù sono approvati con decreto del prefetto, sentito l'Ingegnere capo del Genio civile.

I progetti per la costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti sportivi sono approvati:

a) quando superino l'importo di lire 50 milioni, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile competente e della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.;

b) fino all'importo di lire 50 milioni, con decreto del prefetto, sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile competente e della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.

È abrogato l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739.

ART. 11.

Per le aree necessarie all'attuazione della presente legge è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'approvazione dei progetti dei campi di ricreazione per la gioventù e degli impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Spetta al Ministro per i lavori pubblici, quando si tratti di impianti sportivi di importo superiore a lire 50 milioni, ed al prefetto, quando si tratti di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi d'importo fino a lire 50 milioni, di dichiarare l'urgenza

e l'indifferibilità delle opere, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 12.

Le aree utilizzate a campi di ricreazione per la gioventù e gli impianti sportivi esistenti, a chiunque appartenenti o da chiunque gestiti, non possono ricevere una diversa destinazione se non previa autorizzazione delle stesse Autorità competenti per l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi del precedente articolo 10.

ART. 13.

Gli atti ed i contratti posti in essere dagli enti pubblici per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

ART. 14.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 1, primo comma, n. 1^o), è autorizzata la spesa complessiva di Lire un miliardo e 500 milioni, da stanziare in ragione di Lire trecento milioni annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1965-1966.

Per la concessione dei contributi sulla spesa per i materiali e la mano d'opera specializzata, previsti dall'articolo 1, primo comma, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di Lire un miliardo e 500 milioni, da stanziare in ragione di Lire trecento milioni annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1965-1966.

Per la corresponsione dei contributi costanti venticinquennali di cui all'articolo 1, primo comma n. 3^o) è autorizzato un limite di impegno di lire cinquecento milioni, ripartito in ragione di cento milioni di lire annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1965-1966. La conseguente spesa complessiva di lire dodici miliardi e 500 milioni sarà stanziata in ragione di lire cento milioni nell'esercizio 1961-1962, lire duecento milioni nell'esercizio 1962-1963, lire trecento milioni nell'esercizio 1963-1964, lire quattrocento milioni nell'esercizio 1964-1965,

lire cinquecento milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-1966 al 1985-1986, lire quattrocento milioni nell'esercizio 1986-1987, lire trecento milioni nell'esercizio 1987-1988, lire duecento milioni nell'esercizio 1988-1989 e lire cento milioni nell'esercizio 1989-1990.

Le somme di cui al presente articolo saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio possono essere portati in aumento di quelli relativi agli esercizi successivi.

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire duecento milioni, con una frazione del maggior gettito derivante dalle modifiche da apportare in materia di tasse sulle concessioni governative in attuazione della delega concessa al Governo con la legge 14 agosto 1960, n. 824, e, per la differenza, con le maggiori entrate di cui ai seguenti articoli.

ART. 16.

L'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è sostituito dal seguente altro:

« Le aliquote della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a	300 milioni di lire	35 per cento	
»	400	»	36
»	500	»	37
»	600	»	38
»	700	»	39
»	800	»	40
»	900	»	41
»	1.000	»	42
»	1.100	»	43
»	1.200	»	44
»	1.300	»	45
»	1.400	»	46
»	1.500	»	47
oltre	1.500	»	47

Per le somme intermedie la misura della aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = 0,010 X + 32$$

nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x espresso in milioni di lire.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle

poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 17.

La percentuale indicata nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è elevata al 57,80 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto della imposta di cui al precedente articolo.

ART. 18.

L'abbuono indicato nell'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 358, sull'imposta unica liquidata a norma dell'articolo 16 della presente legge, è elevato al 34 per cento.

ART. 19.

All'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, viene aggiunto il seguente comma:

« La misura di detto aggio, per incassi lordi annui superiori a lire cinque miliardi, non può essere, comunque, maggiore del 29 per cento degli incassi stessi. Questa misura massima si applica anche alle convenzioni già stipulate ».

ART. 20.

Il 1° comma, IV alinea, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, viene sostituito dal seguente altro:

« per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 17/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

ART. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.